ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO

Art. 27

Elezione del consiglio del collegio nazionale

Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato. La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed e' immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia. A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi. La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo e' composta da cinque periti agrari ed e' presieduta dal piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia.

Versione in vigore dal 14 marzo 1991, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di perito agrario
Estremi	Legge 28 marzo 1968, n. 434
Titolo	III — Collegio nazionale dei periti agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-perito-agrario/art-27-elezione-del-consiglio-del-collegio-nazionale/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it